

Le nuove regole in materia di giurisdizione e competenza

Ampliamento della competenza del Giudice di Pace

L'art. 45, co. 1, della legge n. 69/09, oltre ad aumentare considerevolmente la competenza per valore del Giudice di Pace (da £. 5.000.000 ad € 5.000,00 per le cause relative a beni mobili e da £. 30.000.000 ad € 20.000,00 per le cause di risarcimento danni da circolazione), inserisce un nuovo caso di competenza per materia.

Si tratta delle cause relative agli interessi ed agli accessori da ritardato pagamento di prestazioni assistenziali e previdenziali.

Considerato che l'art. 429, co. 3, c.p.c. stabilisce che il Giudice del lavoro è tenuto a determinare interessi ed eventuale maggior danno, la competenza del Giudice di Pace deve ritenersi limitata ai casi in cui la domanda non riguardi la prestazione previdenziale o assistenziale, ma sia collegata solo al ritardo con cui la stessa sia stata effettuata.

Poiché, però, l'art. 46, co. 22, si preoccupa di stabilire che a tali controversie non si applicano le norme che regolano il processo del lavoro, viene spontaneo chiedersi se questo non sia un contenzioso da risolversi in via stragiudiziale, imponendo forme standardizzate di conciliazione.

Con l'allargamento della competenza del Giudice di Pace non si concreta un'operazione deflattiva, bensì un mero trasferimento dei processi da un giudice all'altro. Tale operazione, come accennato in precedenza, porterebbe vantaggi solo se il G.di P. fosse in grado di sopportare un considerevole aumento di carico comunque non a discapito della qualità delle decisioni, e soprattutto se il tutto non si traducesse in un incentivo a proporre un numero maggiore di domande a un giudice più vicino e meno costoso per le parti, ma non necessariamente – a causa del sistema di retribuzione – per la collettività). In realtà è più probabile che si crei un'ulteriore crisi nella gestione dei processi.

Il nuovo regime delle questioni di competenza

L'art. 45, co. 2, della legge n. 69/09 ha modificato incisivamente l'art. 38 c.p.c..

Si sancisce, innanzitutto, che le eccezioni di incompetenza per materia, territorio e valore devono essere sollevate nella comparsa di costituzione tempestivamente

depositata, a pena di decadenza (in precedenza tale disciplina riguardava esclusivamente l'incompetenza territoriale).

Ciò comporta l'assenza di effetti della contestazione o dell'eccezione in caso di costituzione in giudizio tardiva.

Il convenuto che validamente eccepisca l'incompetenza territoriale, è poi obbligato ad indicare il Giudice competente, altrimenti l'eccezione si ha per non proposta (art. 38, co. 2).

Rimane invariata la disposizione che stabilisce come, in caso di adesione delle parti costituite, la competenza territoriale rimane ferma se la causa viene riassunta entro tre mesi dalla cancellazione dal ruolo. Se ne ricava che, in caso di indicazione concorde del giudice competente, la causa deve essere cancellata dal ruolo con ordinanza .

Quanto disposto dal primo comma dell'art. 38 è integrato dalla previsione del terzo comma secondo cui, in mancanza di eccezione tempestiva, il giudice può rilevare d'ufficio l'incompetenza per materia, per valore e per territorio inderogabile (esecuzione forzata, opposizione ad esecuzione, camera di consiglio, cause con intervento obbligatorio del P.M.).

Il rilievo non può avvenire comunque oltre l'udienza di cui all'art. 183 (trattazione).

In sostanza possiamo affermare che la parte che abbia omissso di sollevare l'eccezione di incompetenza (quando questa sia rilevabile di ufficio) possa sollecitare il Giudice all'esercizio del potere a questi attribuito, con una costituzione non tempestiva o a verbale, purché entro l'udienza ex art. 183 c.p.c..

Considerato, infine, che le eccezioni di incompetenza per materia, valore o funzionale costituiscono eccezioni processuali non rilevabili d'ufficio, (ovvero rilevabili d'ufficio solo nel disposto limite dell'udienza di trattazione), deve ritenersi che le stesse non possano costituire motivo di impugnazione qualora non siano state sollevate dalle parti e/o rilevate dal Giudice. Ciò nel rispetto del disposto dell'art. 345 c.p.c., co. 2, che impedisce nuove eccezioni in appello.

La novella ha riformulato, poi, i primi comma degli artt. 39 e 40 c.p.c., in materia di litispendenza e connessione di cause.

Se sono proposte dinanzi a giudici diversi più cause che, per ragioni di connessione, possono essere decise in un unico giudizio, il giudice fissa con ordinanza un termine

perentorio per la riassunzione della causa accessoria avanti il giudice della causa principale e, negli altri casi, avanti il giudice preventivamente adito.

In sostanza, le modifiche si limitano a semplificare le precedenti disposizioni stabilendo che la litispendenza e la connessione possono essere dichiarate con ordinanza invece che con sentenza, come previsto in precedenza

Scarso rilievo riveste, poi, la modifica dell'ultimo comma dell'art. 39 c.p.c.: in materia di continenza di cause la prevenzione è determinata non solo dalla notifica dell'atto di citazione, ma anche dal deposito del ricorso (è stato solo considerato che i giudizi sono diversamente introdotti a seconda del rito per essi prescritto).

Le modifiche apportate agli artt. 42-43 (regolamento di competenza), 44 (efficacia della sentenza che pronuncia sul regolamento), 45 (sul conflitto di competenza), 47 (sul procedimento in cassazione sul conflitto di competenza), 49 (sulla sentenza che regola il conflitto) e 50 (sulla riassunzione della causa) del codice di rito hanno invece chiarito quali provvedimenti sono impugnabili con il regolamento di competenza (dottrina e giurisprudenza si erano spesso interrogate sul punto, ritenendo impugnabili il rigetto dell'eccezione di litispendenza, l'ordinanza di prosecuzione del giudizio a seguito del rigetto dell'eccezione di incompetenza).

Le riformate disposizioni vanno correlate con il nuovo art. 279 c.p.c., che prevede la decisione con sentenza solo alle questioni di giurisdizione.

Il primo comma dell'art. 42, quindi, stabilisce che l'ordinanza (non più sentenza) che non decide il merito della causa può essere impugnata esclusivamente con regolamento di competenza.

La *ratio* è quella di semplificare i procedimenti. Il giudice deve o può statuire sulla competenza con ordinanza (non più sentenza) soggetta a regolamento di competenza, purché la decisione sia esplicita ed unico oggetto della pronuncia.

Ai sensi dell'art. 43 c.p.c. (regolamento facoltativo di competenza), quindi, sono impugnabili tutte le pronunce che definiscono nel merito un giudizio e implicitamente la competenza del giudice, con esclusione di tutti i provvedimenti non decisivi.

Non si parla più di sentenza bensì di provvedimento (ordinanza, decreto o sentenza).

Anche la nuova formulazione dell'art. 44 c.p.c. (efficacia del provvedimento che pronuncia sulla competenza) ha sostituito alla sentenza l'ordinanza e non più di sentenza. Così come gli artt. 45 e 47 c.p.c..

Ed ancora, il regolamento di competenza è deciso dalla Corte di Cassazione, secondo la modifica dell'art. 49 c.p.c., con ordinanza anziché con sentenza, mentre le disposizioni del novellato art. 50 c.p.c. stabiliscono in tre mesi (invece che sei mesi previsti in precedenza) il termine per la riassunzione a seguito dell'ordinanza risolutiva.

Va ricordato che in tema di incompetenza l'art. 44 del codice di rito stabilisce che, salvo l'esperimento del regolamento di competenza di cui all'art. 42, la decisione che dichiara l'incompetenza del giudice che l'ha pronunciata rende incontestabile l'incompetenza dichiarata e la competenza è del giudice in essa indicato, se la causa è riassunta nei termini di cui all'art. 50 c.p.c., per il cui il processo continua dinanzi al nuovo giudice; in mancanza, il processo si estingue.

Questioni di giurisdizione e *translatio iudicii*

L'art. 59 della legge n. 69/09 è una disposizione destinata a rimanere non integrata nel codice di rito. Probabilmente il Legislatore ha preferito non collocarla nel c.p.c. (subito dopo l'art. 41) per evitare di dover aggiungere il richiamo a tale norma in seno a ciascuna delle leggi in cui sono disciplinati i processi avanti ai giudici diversi da quelli ordinari.

La disposizione in esame, infatti, è destinata a trovare applicazione in ogni processo che si svolga avanti a un giudice italiano.

Oltre che per l'ampio ambito applicativo questa norma svolge una funzione fondamentale per assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale ed interviene a colmare una delicata lacuna normativa introdotta dalla Corte costituzionale.

Tradizionalmente il riparto tra giurisdizioni è sempre stato netto, per cui - ove la parte si fosse erroneamente rivolta al giudice sprovvisto di giurisdizione, questi - in ogni stato e grado del processo e salvo soltanto il giudicato interno sulla specifica questione - poteva rilevare il proprio difetto di giurisdizione, travolgendo tutti gli atti fino ad allora compiuti (tra cui gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda proposta avanti al giudice privo di giurisdizione).

Questa situazione normativa da sempre ritenuta funzionante, in realtà produceva gravi inconvenienti alle parti (evidenziati dalla giurisprudenza della S.C.).

A partire dal 1993, quindi, si è assistito a una vasta, complessa e disordinata “ridistribuzione” ad opera del Legislatore ordinario del riparto di giurisdizione tra giudici ordinario, amministrativo, contabile e tributario, incrementando le ipotesi eccezionali di cosiddetta “giurisdizione esclusiva” (ai sensi dell’articolo 103, comma 1, della Costituzione, i giudici amministrativi - che hanno giurisdizione generale per la tutela degli interessi legittimi - hanno giurisdizione in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi).

La semplice introduzione di queste novità aveva immediatamente aumentato le difficoltà per gli operatori del processo di individuare il giudice cui rivolgersi.

Ma la situazione è divenuta ulteriormente complessa a seguito di non poche pronunce con le quali la Corte costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale di numerose disposizioni legislative con cui era stato alterato il riparto tra giurisdizioni.

L’insostenibilità di questa situazione era evidente. Le S.U. della Cassazione con sent. 22 febbraio 2007 n. 4109, hanno deciso che – in via interpretativa – non sussistendo nel nostro ordinamento un divieto espresso di *translatio iudicii* nei rapporti tra G.O. e giudice speciale, fosse possibile applicare in modo analogico le norme in tema di riassunzione della causa proposta avanti a giudice incompetente, anche alla *translatio iudicii* tra giudici appartenenti a giurisdizioni differenti.

Tale valutazione è stata recepita dal Giudice delle leggi.

In particolare, la Corte costituzionale (con la sentenza 12 marzo 2007 n. 77) ha rilevato che la previsione legislativa dell’esistenza di una pluralità di giudici è tesa ad assicurare “sulla base di distinte competenze, una più adeguata risposta alla domanda di giustizia, e non già affinché sia compromessa la possibilità stessa che a tale domanda venga data risposta”.

In tale occasione il Giudice delle leggi ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 30 della legge Tar “nella parte in cui non prevede che gli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta a giudice privo di giurisdizione si conservino, a seguito di declinatoria di giurisdizione, nel processo proseguito davanti al

giudice munito di giurisdizione”, esortando il Legislatore ordinario a intervenire a colmare la lacuna venutasi a creare nell’ordinamento processuale.

Quanto all’ambito di applicazione, occorre far riferimento al comma 1, ove si parla di “giudice nazionale”. Ne deriva che qualora si ponga una questione di giurisdizione tra un giudice italiano e un giudice straniero, la nuova norma non può trovare applicazione. Si tratta di una limitazione assai ragionevole, considerato che il Legislatore italiano può legittimamente disciplinare soltanto l’efficacia dei provvedimenti giurisdizionali (sia italiani sia stranieri) all’interno dell’ordinamento, ma mai al di fuori del medesimo.

Sempre nel comma 1 viene prevista un’ulteriore limitazione all’applicabilità della norma: viene stabilito che l’indicazione del giudice ritenuto munito di giurisdizione deve essere compiuta soltanto “se esistente”, aderendo alla tesi della sussistenza del cd “difetto assoluto di giurisdizione”.

Ad avviso della prevalente dottrina, qualora sia proposta domanda giudiziale per la tutela di una situazione di mero fatto, che non riceve alcun riconoscimento a opera dell’ordinamento giuridico, questa dovrebbe essere rigettata nel merito, atteso che darebbe luogo a una questione di interpretazione e applicazione delle norme di diritto sostanziale invocate a fondamento della pretesa fatta valere. Diversamente, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e ora avallato espressamente dal nuovo articolo 59 della legge 69/2009, nell’ipotesi descritta si pone una questione di giurisdizione che può essere decisa facilmente in base alla semplice prospettazione delle parti, senza necessità di esperire alcuna attività istruttoria, e che può essere devoluta direttamente alla cognizione della Corte di cassazione in virtù del regolamento preventivo di giurisdizione.

Da ultimo, va precisato che nell’ambito delle norme rientrano soltanto le questioni di giurisdizione *stricto sensu* intese, restando estranee quelle che sono in parte trattate come tali dal Codice di rito.

In particolare, esula dall’ambito di applicazione dell’articolo 59 in esame l’eventuale questione esattamente definita come “di attribuzione”, cioè, secondo le formule di cui agli articoli 37 e 41 del Cpc, di “difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione”, “a causa dei poteri attribuiti dalla legge all’amministrazione stessa”.

Da quanto precede, dunque, la nuova norma trova applicazione ogni qualvolta un giudice italiano dichiara il proprio difetto di giurisdizione, perchè ritenga che la giurisdizione appartiene ad altro giudice italiano.

La nuova norma compie, poi, una distinzione tra pronunce in tema di giurisdizione rese dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, ovvero da un qualunque altro giudice.

Con particolare riferimento al primo caso, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 1, "La pronuncia sulla giurisdizione resa dalle sezioni unite della Corte di cassazione è vincolante per ogni giudice e per le parti anche in altro processo" (effetto di giudicato panprocessuale). Questa previsione risponde al sistema tradizionale per cui la Corte suprema di cassazione assicura il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni e, come confermato più chiaramente dall'art. 382, comma 1, c.p.c. del 1942, quando decide una questione di giurisdizione, statuisce su questa.

Tradizionalmente, poi, tutte le questioni in tema di giurisdizione dovevano essere trattate e decise dalle Sezioni unite della Corte di cassazione. Ma il d.lgs. 2 febbraio 2006 n. 40, con cui è stato riformato il processo di cassazione, ha, tra l'altro, modificato l'articolo 374 c.p.c., limitando i casi in cui la Corte deve pronunciare necessariamente a Sezioni unite, prevedendovi unicamente le impugnazioni delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti.

La nuova disposizione, dunque, in modo non pienamente comprensibile, nonché in contrasto con l'articolo 382, comma 1, ha limitato l'efficacia cosiddetta "pan-processuale" delle statuizioni in tema di giurisdizione rese dalla Corte di cassazione, esclusivamente all'ipotesi in cui siano state adottate dalle Sezioni unite, con irragionevole esclusione di quelle pronunciate a sezioni semplici.

Va precisato che la norma non distingue tra pronuncia resa in sede di impugnazione o di regolamento preventivo di giurisdizione.

Da ultimo, in ordine all'indicazione del giudice munito di giurisdizione, va precisato che la Corte di cassazione è tenuta anche a determinare il giudice competente, esclusivamente qualora indichi come munito di giurisdizione l'ordine giurisdizionale ordinario o quello tributario; ove indichi come munito di giurisdizione altro ordine giurisdizionale e in particolare quello amministrativo o quello contabile, invece, non può invadere le prerogative delle altre magistrature superiori (rispettivamente, il

Consiglio di Stato e la Corte dei conti), che hanno il compito di regolare la competenza all'interno di ciascun ambito giurisdizionale.

In relazione all'altra ipotesi prevista dalla nuova disposizione, in cui la dichiarazione di difetto di giurisdizione, per appartenere la giurisdizione ad altro giudice nazionale, provenga da un giudice diverso dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, la legge 69/2009 ha introdotto un'importante novità, prevedendo che – come già doveva fare la Corte di cassazione, ai sensi dell'articolo 382, comma 1, c.p.c. - anche gli altri diversi giudici devono indicare il giudice che ritengono munito di giurisdizione.

Due sono le principali differenze tra la dichiarazione di difetto di giurisdizione con l'indicazione del giudice munito di giurisdizione compiuta dalle Sezioni unite e quella proveniente da altro giudice.

Innanzitutto, il momento della decorrenza del termine entro cui tempestivamente riproporre/riassumere la causa. Pur essendo identico nella durata, fissata in tre mesi, il termine decorre dalla comunicazione o notifica del provvedimento ove la pronuncia sia resa dalle Sezioni unite (essendo provvedimento che non è soggetto a mezzi ordinari di impugnazione); ovvero dal passaggio in giudicato della pronuncia qualora la declinatoria di giurisdizione provenga da altro giudice (articolo 59, comma 2).

Sullo specifico punto la norma non chiarisce se la riproposizione/riassunzione possa aver luogo soltanto dopo il passaggio in giudicato ovvero anche prima di tale momento. La tesi che appare preferibile, sia per esigenze di economia processuale, sia in applicazione del coordinato disposto degli articoli 39 e 295 c.p.c. (rispettivamente in tema di litispendenza e di sospensione necessaria), è nel senso che sia necessario attendere il passaggio in giudicato.

L'altro notevole aspetto che distingue la declinatoria di giurisdizione con indicazione del giudice munito di giurisdizione resa dalle Sezioni unite da quella pronunciata da un giudice diverso è rappresentato dalla possibilità accordata al giudice, avanti a cui la causa sia stata riproposta/riassunta, di contestare l'indicazione compiuta dal giudice adito per primo e appartenente all'altra giurisdizione. Sul modello già vigente in tema di conflitto negativo di competenza, ex articolo 45 c.p.c., l'articolo 59, comma 3, in particolare, riconosce al giudice la possibilità di sollevare un "regolamento preventivo di giurisdizione d'ufficio".

Di grande rilievo, per consentire la rapida definizione della questione di giurisdizione in seguito alla *translatio iudicii* è la previsione di un limite temporale entro il quale il regolamento d'ufficio può essere sollevato: entro “la prima udienza fissata per la trattazione del merito”.

Si tratta di un termine connotato da un'inevitabile ambiguità, atteso che deve essere applicabile a tutti i possibili procedimenti e processi esperibili avanti a qualsiasi giudice dell'ordinamento giuridico italiano.

Nonostante l'ultimo periodo del comma 3 stabilisca che “restano ferme le disposizioni sul regolamento preventivo di giurisdizione”, deve escludersi che le parti possano avvalersi di questo mezzo nell'ipotesi in questione: al riguardo, infatti, non può dimenticarsi che per essi la questione è già stata definita con sentenza passata in giudicato, sicché deve ritenersi che a loro non sia più consentito contestare tale decisione, specie considerato che i medesimi avrebbero già potuto, attraverso i mezzi di impugnazione, rivolgersi alla Corte di cassazione investendola della questione relativa alla sussistenza della giurisdizione.

La scelta di prevedere che la decisione del giudice adito per primo non sia vincolante per quello indicato come munito di giurisdizione, è meramente discrezionale del Legislatore e risponde al principio tradizionale in virtù del quale ciascun giudice è competente a stabilire se è o meno competente.

La nuova norma, pur avendo conservato, come già anticipato, l'ambiguità di fondo se ammetta una “riproposizione” o una “riassunzione” del giudizio avanti al giudice indicato come munito di giurisdizione dal giudice adito per primo, ha chiarito che l'atto che consente la cosiddetta *translatio iudicii*, deve essere compiuto “con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile”.

Anche questa complessa e articolata previsione risponde all'esigenza di includere nella tutti i possibili tipi di procedimento che siano disciplinati per tutti i diversi ordini giurisdizionali.

Ovviamente ogni eventuale violazione di questa prescrizione può e deve essere valutata alla stregua del tipico procedimento da applicarsi nella specie.

Il “cuore” della nuova disposizione è comunque costituito dalla prescrizione di cui al comma 2, in virtù del quale se la riproposizione/riassunzione della causa è compiuta tempestivamente avanti al giudice indicato come munito di giurisdizione “nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall’instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute” - e, seguendo l’insegnamento della Corte costituzionale, anteriormente al momento della prima proposizione della domanda giudiziale avanti al giudice privo di giurisdizione.

La nuova disposizione, dunque, recepisce pienamente il principio “di conservazione degli effetti della domanda giudiziale proposta inizialmente avanti al giudice privo di giurisdizione”. A ben vedere, si tratta di un principio che informa di sé non soltanto l’intero processo civile, che, infatti, è sempre teso a consentire la rinnovazione degli atti nulli e la produzione degli effetti sostanziali della domanda giudiziale, ma anche - più in generale - l’intero sistema processuale, che deve essere sempre rivolto ad assicurare l’effettività della tutela giurisdizionale e non può mai ammettersi, come chiarito dal Giudice delle leggi, che si risolva in un suo ostacolo.

Se i ricordati principi sono sicuramente condivisibili, assai più critico sarà stabilire in concreto la portata della prescrizione finale secondo cui il principio di conservazione degli effetti non è in grado di rendere, *a posteriori*, la domanda proposta avanti al giudice privo di giurisdizione idonea a produrre effetti che non aveva già prodotto o era comunque incapace di produrre. Se, infatti, in linea teorica può apparire piuttosto agevole comprendere che dal principio di conservazione esula completamente la possibilità di attribuire con efficacia retroattiva a un atto effetti che non le spettavano, assai più delicato sarà verificare se la domanda proposta, ad esempio, avanti al giudice ordinario anziché a quello amministrativo comprendeva tutti o soltanto alcuni dei motivi di impugnazione dell’atto amministrativo illegittimo.

La nuova disposizione, poi, regola espressamente anche l’ipotesi in cui la riproposizione/riassunzione della causa sia compiuta davanti al giudice indicato come munito di giurisdizione, ma tardivamente, cioè dopo il decorso degli esaminati termini trimestrali decorrenti dalla comunicazione o notificazione della sentenza delle Sezioni

unite della Corte di cassazione, ovvero dal passaggio in giudicato della sentenza resa da qualsiasi altro giudice.

In particolare, in una con il “rivoluzionato” principio di cui all’articolo 307, ultimo comma, c.p.c. (come modificato dalla legge 69/2009), secondo cui l’estinzione del processo è rilevabile d’ufficio, il comma 4 dell’articolo 59 della legge di riforma prevede che “l’inosservanza dei termini fissati ai sensi del presente articolo per la riassunzione o per la prosecuzione del giudizio comporta l’estinzione del processo, che è dichiarata anche d’ufficio alla prima udienza, e impedisce la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda”.

Il riferimento “alla prima udienza” per il rilievo d’ufficio (nonché, evidentemente, per l’eventuale relativa eccezione della parte interessata) sembra dover essere inteso come termine perentorio entro il quale può, a pena di decadenza, intervenire la dichiarazione di estinzione.

Ove, dunque, né il rilievo d’ufficio né l’eccezione di parte dell’estinzione del processo intervengano entro la prima udienza, l’estinzione non può più essere fatta valere e, di conseguenza, il processo potrà continuare, dovendosi, pertanto, concludere che si produce comunque la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda.

Ultimo tema che è oggetto di specifica disciplina a opera del comma 5 dell’articolo 59 riguarda l’efficacia che deve riconoscersi alle prove raccolte avanti al giudice privo di giurisdizione.

La nuova disposizione ribadisce la regola già affermata in via generale dall’articolo 310, comma 2, c.p.c., ai sensi del quale “le prove raccolte (nel processo estinto) sono valutate dal giudice (del nuovo eventuale processo) a norma dell’articolo 116, comma 2” cioè per “desumere argomenti di prova”.

Volendo porre maggiore attenzione al contenuto della norma, deve sottolinearsi che il riferimento agli “argomenti di prova” non sembra idoneo a escludere che i medesimi siano idonei a fondare autonomamente la decisione di merito. Tale qualificazione, infatti, sembra semplicemente consentire al giudice di disporre la rinnovazione delle prove già assunte, ove lo ritenga necessario od opportuno.

Quanto precede sembra consentire di risolvere anche la questione relativa all'efficacia probatoria da riconoscere ai documenti già assunti e aventi efficacia di prova legale: ove, nel corso del processo riproposto/riassunto, siano rinnovate (cioè nuovamente prodotte in giudizio), le prove documentali (ancorché già prodotte nel processo svoltosi avanti al giudice privo di giurisdizione) sono destinate a spiegare l'efficacia di piena prova, in deroga al principio generale di cui all'articolo 116, comma 1, del Codice di procedura civile.

Non può tacersi che il testo normativo presta il fianco a critiche, presentando alcune espressioni approssimative o improprie (giudici speciali, "riproposizione" e "riassunzione" dimenticando che ciascuno termine ha un proprio e distinto significato tecnico-scientifico) altre ancora incomplete .

Il Legislatore ha poi omesso di dettare una disciplina specifica per tutti gli aspetti espressamente indicati dalla Consulta (in particolare, nulla è stato disposto circa la "eventuale integrazione del contributo unificato"). In realtà non è chiaro se la nuova disposizione preveda la proposizione di un nuovo ovvero la continuazione del precedente processo, lasciando così irrisolto il dilemma; va ritenuta, però, preferibile la tesi che esclude la necessità del versamento di un nuovo contributo unificato secondo quanto indicato dalla Corte costituzionale in relazione alla effettiva tutela alle situazioni giuridiche.

La nuova disposizione infine non appare esattamente coerente con recenti riforme processuali e ha evitato di compiere delle precisazioni che avrebbero eliminato alla radice incertezze applicative che non tarderanno a emergere nella pratica.